



# COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA  
Codice Fiscale 00370530388

**ORIGINALE**

<b>N°12</b> Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI / ECONOMATO
----------------------------	--

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019 DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO.
----------------	--

Oggi **ventitre** del mese di **gennaio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 09:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Romanini Maria Teresa	Sindaco	P
Chiodi Diana	Assessore	P
Mazzotti Antonella	Vice Sindaco	P
Albieri Stefano	Assessore	P
Fraulini Michela	Assessore	A

4	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Mecca Virgilio.

Romanini Maria Teresa nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL Sindaco

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019 DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO.
---------	--

## LA GIUNTA COMUNALE

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art.62 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 24/01/2001 si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 11 c.10 della L.449/97, aumentando del 20% le tariffe dell'imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 15/2/94;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 16/01/2002, esecutiva, con la quale venivano approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni di cui al capo 1° del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 con riferimento all'anno 2002, determinandole come segue:

- ⊗ per quanto riguarda la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93, adeguandola all'aumento introdotto dal D.P.C.M. del 16/02/2001, che assorbiva l'aumento del 20% approvato con delibera di G.C. n. 09 del 24/01/2001;
- ⊗ per le altre tipologie di pubblicità, e per i diritti sulle pubbliche affissioni, confermando l'aumento del 20% approvato anch'esso con delibera di G.C. n. 09 del 24/01/2001;

Visto l'art. 1, c.169 della L. 296/2006 che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Dato atto che le tariffe approvate con la sopra citata deliberazione di G.C. n.19 del 16/01/2002, si sono intese come prorogate di anno in anno;

Verificato che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.

Vista la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

Preso atto che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

Rilevato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

Dato atto che anche il Mef sposa questa interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale e con la risoluzione n. 2/DF del 14/05/2018 di fatto conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art.11, c.10 della L. 449/97 per gli anni dal 2013 al 2018;

Visto l'articolo 1, comma 919 della Legge di bilancio 2019 (Legge 30/12/2018, n. 145), che recita: *" A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato"*.

Posto che il tenore del ripristino della facoltà di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al D.Lgs. 507/93, recato dal comma 919, non permette di mantenere anche l'incremento tariffario relativo alle superfici imponibili inferiori al metro quadrato, che risultano così regolate dalle tabelle di cui al titolo I del D.Lgs. n. 507/93, così come aggiornate dal DPCM 16/02/2001;

Verificato che gli introiti derivanti dagli aumenti tariffari di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 16/01/2002, non rilevano in modo significativo sul gettito dell'imposta e dei diritti, in quanto tra l'altro, riferiti a fattispecie pubblicitarie particolari, quali pannelli luminosi con messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante, con proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, con striscioni, effettuata da aeromobili, con palloni frenati e simili, pubblicità sonora, effettuata con veicoli e in forma ambulante;

Tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di Lagosanto;

Si ritiene di adottare per l'anno 2019, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni le tariffe previste dal D.Lgs. 507/93, rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DPCM 16/02/2001, come sviluppate nel prospetto di cui all'allegato TARIFFARIO che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che in questo Comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società Abaco Spa di Padova, con sede in Via F.lli Cervi n.6, fino al 31.12.2021;

Visto il D.Lgs. 507/93 di riforma dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, con il quale viene stabilito che i pagamenti annuali dell'imposta di pubblicità devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i ritardati pagamenti;

Considerato che il concessionario dovrebbe predisporre entro il corrente mese, gli avvisi di pagamento da inviare con scadenza 31/01/2019, calcolati con la tariffa base di cui alla presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. n. 446/97, ed in particolare l'articolo 52 relativo alla potestà regolamentare dei Comuni;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento Generale delle Entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/03/2017, il quale prevede che la Giunta Comunale con propria deliberazione può sospendere o differire i termini ordinari di versamento delle entrate;

Ritenuto opportuno, in ragione delle vicende normative che stanno caratterizzando la

quantificazione dell'importo dovuto per l'anno 2019, di differire dal 31/01/2019 al 28/02/2019 il termine del versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità permanente, al fine di procedere con l'emissione della bollettazione definitiva per le somme dovute sul 2019, sulla base delle tariffe definitive, con conseguente adeguamento del versamento a rate per gli importi che accedono alla dilazione di legge in ragione dell'importo dovuto;

Dato atto che tale proroga non pregiudica gli equilibri di cassa dell'ente, in ragione della minima dilazione di pagamento e della situazione attuale di tesoreria dell'ente;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 07/12/2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018 con il quale viene differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Dato atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno 2019;

Richiamati:

- la Deliberazione Consiliare n. 57 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Finanziario 2019/2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione – Triennio 2019/2021;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 28/12/2018 di Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi- attribuzione di posizioni organizzative ai Responsabili di Settore proroga ai sensi dell'articolo 13 c.3 CCNL 2018;

Visti:

- ⊗ il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- ⊗ il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e succ.mod. e integraz.

### **DELIBERA**

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per l'anno 2019, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/93, rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16/02/2001, come sviluppate nel prospetto di cui all'allegato TARIFFARIO che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- 4) di approvare il differimento del termine di scadenza del versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità a carattere permanente dovuta per l'anno 2019 dal 31 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019, al fine di procedere con l'emissione della bollettazione sulla base delle tariffe definitive, con conseguente adeguamento del versamento a rate per gli importi che accedono alla dilazione in ragione dell'importo dovuto;

5) di trasmettere a mezzo pec, copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;

6) di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione Albo, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

8) di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy".

9) di incaricare il Responsabile del Settore Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

In allegato: TARIFFARIO

Quindi, con separata votazione, parimenti unanime, espressa nei modi e forme di legge,

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 11 del 18-01-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019 DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO.</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**Romanini Maria Teresa**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i, e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**Mecca Virgilio**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i, e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)**

	Sup. da 1 a 5,5 mq.		Sup. da 5,51 a 8,5 mq.		Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	<b>11,362</b> al mq.		<b>17,043</b> al mq.		<b>22,724</b> al mq.
<b>LOCANDINE</b> cadauna :					
1 mese	<b>1,136</b> al mq.		<b>1,704</b> al mq.		<b>2,272</b> al mq.
2 mesi	<b>2,272</b> al mq.		<b>3,408</b> al mq.		<b>4,544</b> al mq.
3 mesi	<b>3,408</b> al mq.		<b>5,112</b> al mq.		<b>6,817</b> al mq.

**PUBBLICITA' LUMINOSA**

	Sup. da 1 a 5,5 mq.		Sup. da 5,51 a 8,5 mq.		Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	<b>22,724</b> al mq.		<b>28,405</b> al mq.		<b>34,086</b> al mq.
1 mese	<b>2,272</b> al mq.		<b>2,840</b> al mq.		<b>3,408</b> al mq.
2 mesi	<b>4,544</b> al mq.		<b>5,681</b> al mq.		<b>6,817</b> al mq.
3 mesi	<b>6,817</b> al mq.		<b>8,521</b> al mq.		<b>10,225</b> al mq.

**DISTRIBUZIONE VOLANTINI**

**2,065** per giorno e per ciascuna persona

**SONORA**

**6,197** per giorno e per punto di pubblicità

**STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA**

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

**11,362** al mq. e per ogni 15 giorni

**AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI  
RIMORCHIO**

**74,369**  
**74,369**

**AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI  
RIMORCHIO**

**49,579**  
**49,579**

**ALTRI VEICOLI**

**24,789**

**PROIEZIONI: DAL 1° AL 30° GIORNO  
OLTRE IL 30° GIORNO**

**2,065** al giorno  
**1,032** al giorno

**AEROMOBILI  
PALLONI FRENATI**

**49,579** al giorno  
**24,789** al giorno

**VISIVA CON AUTOMEZZO**

(minimo tassabile un mese)

Vedi tariffa ordinaria

**PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)**

Annuale **33,053** al mq.

Comune di Lagosanto (FE) - Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93

---

<b>PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
	Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
<b>FORMATO FOGLI 70 x 100</b>	Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
	Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
	Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
	Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli
<b>TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI</b>	<b>1,032</b>	al foglio
Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione		0,3099

---

**MAGGIORAZIONI**

(da applicare sempre alla tariffa base)

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100    | Aumento del 50%  |
| 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi | Aumento del 50%  |
| 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100      | Aumento del 100% |

**DIRITTO D'URGENZA**

10% del totale con un minimo di Euro 25,82 (non viene conteggiato per le riduzioni)

Le affissioni con il diritto d'urgenza sono da effettuarsi:

- 1) entro due giorni dalla consegna del materiale se trattasi di affissioni commerciali.
- 2) entro un giorno se trattasi di affissioni non commerciali.